



COMUNE DI COPPARO

PROVINCIA DI FERRARA - AREA TECNICA

PROT. N°

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - ANNO 2008 - ART. 11 L. 431/98. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL 07/04/2008 PROT. N.476. Il sottoscritto Ing. Farina Stefano, Dirigente Area Tecnica, in esecuzione della delibera della G.C. n. 63 del 16/05/2008

AVVISA

La cittadinanza che può essere presentata domanda per il contributo di cui sopra come segue:

DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- A) - Cittadinanza italiana;
- B) - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- C) - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- D) - Titolarità, in capo ad un componente il nucleo familiare richiedente, di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel COMUNE DI COPPARO, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro.

I contratti così detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo. E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Ufficio del Registro. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

In caso di un contratto di locazione contestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica. In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

E) - Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in una apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;
- c) La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
- F) - Residenza anagrafica nel Comune di COPPARO, alla data della presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- G) - Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) contratto stipulato ai sensi della L. n. 392/78 (equo canone), della L. n. 359/92 (patti in deroga) e della L. n. 431/98;
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o dalle agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

H) - Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nella provincia di Ferrara; Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale "di nuda proprietà";
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti fino a terzo grado ed affini fino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali e' stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. - La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
- I) - Patrimonio mobiliare familiare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia di Euro 15.493,71 prevista dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000. Tale limite di € 35.000,00, e' aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
- L) - Valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore a Euro 32.520,00;
- M) - Valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE	
Fascia A	Fino a Euro 11.520,00	Non inferiore al 14%	
FASCIA	VALORE ISEE	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia B	Non superiore a Euro 16.260,00	da Euro 11.520,01 a Euro 32.520,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore I.S.E.E. della tabella di cui al precedente punto, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
- Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione del reddito da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore I.S.E.E. è quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica.

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001.

I requisiti per l'accesso di cui alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H) devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui e' stata presentata la domanda. - Nel caso di perdita di uno dei requisiti in corso d'anno il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

I requisiti per l'accesso di cui alle lettere I), L), M), sono desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000.

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'INPS ha validità annuale. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Si precisa che, ai fini dell'attestazione ISE/ISEE, il reddito di riferimento è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, relativo agli anni 2006 e/o 2007, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730 o Modello Unico) o dall'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata la dichiarazione.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 con i criteri di seguito indicati:

FASCIA	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Fascia A	Incidenza Canone annuo/Valore ISE ridotta al 14% Contributo massimo di Euro 3.100,00
Fascia B	Incidenza Canone annuo/Valore ISE ridotta al 24% Contributo massimo di Euro 2.325,00

Al solo fine del calcolo del contributo teorico nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a Euro 580, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile di Euro 580.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore a Euro 50 non si procede alla erogazione.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2008 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di COPPARO sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.-

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del Bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2008 provvedendo anteriormente all'erogazione del contributo alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro Comune della Regione Emilia-Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n.392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi, sottoscritta dal titolare del contratto di locazione, deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di COPPARO ed in distribuzione presso l'Ufficio "Relazioni con il pubblico (URP)", in orario di ufficio nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

La domanda può essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata A.R., (in tal caso farà fede la data del timbro postale) all'Ufficio Politiche Abitative a partire dal giorno 21/05/2008 con scadenza il giorno - 20/06/2008.

Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale occorre allegare copia di un documento d'identità del richiedente.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'attestazione I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, oppure copia della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, redatta secondo il modello tipo approvato con il D.P.C.M. del 18.5.2001 (G.U. n. 155 del 6/7/2001).

Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi ai C.A.A.F. (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale)- convenzionati con l'INPS -che presteranno assistenza gratuitamente.-

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE I.S.E. e I.S.E.E.

L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) è il valore che si desume dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi agrari ai fini IRAP e reddito delle attività finanziarie relative al patrimonio mobiliare, determinato in base ai calcoli previsti dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000) e del patrimonio (valore del patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, come definito dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000) nella misura del 20%.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è il valore che si desume dal rapporto tra l'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

N. componenti il N.F.	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.
2. maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
3. maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
4. maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia percepito redditi ai fini Irpef e Irap, fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo o di redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30% il Comune, prima dell'erogazione del contributo, potrà verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, potrà escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, previo confronto con le Organizzazioni del settore, relativamente alle somme, sia a carico del bilancio regionale, sia a carico del bilancio comunale, potrà:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B ;
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo.
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Entro il 08/09/2008 il Comune deve caricare sul sito web regionale, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Politiche abitative, i dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico regionale e comunale da utilizzare per il riparto dei fondi.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte della Amministrazione Comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Nel caso di erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 31/3/1998 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del soprarichiamato D.P.R.

L'amministrazione comunale trasmetterà all'Autorità Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni non veritiere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda alla delibera di Giunta Regionale n. 476 del 07/4/2008.

COPPARO, -----

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
ING. STEFANO FARINA